

Uso lecito della canapa

1. La pianta di canapa e le sue caratteristiche. - 2. Prodotti ricavabili dalla canapa e suoi possibili impieghi. - 3. Coltivazione della canapa: quadro normativo di riferimento e sua evoluzione.

1. - La pianta di canapa e le sue caratteristiche. La Canapa – nome botanico *Cannabis sativa L.* (*Linnaeus*) – è una pianta erbacea a ciclo annuale della famiglia delle *Moraceae* ⁽¹⁾.

Originaria dell'Asia Meridionale, essa si è diffusa in varie regioni del mondo grazie alla sua adattabilità a climi e ambienti differenti.

In base alle diverse caratteristiche possedute dalla specie a seconda del luogo di crescita se ne distinguono tre varietà: *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, *Cannabis ruderalis* ⁽²⁾. Non si distingue, diversamente da quanto ritenuto in passato, una specifica varietà di canapa stupefacente atteso che, come di seguito spiegato, tutte le piante contengono principi attivi a carattere psicoattivo, il cui contenuto risulta tuttavia fortemente influenzato dalle condizioni di coltivazione (area geografica, altitudine, tipologia di terreno).

La *Cannabis sativa L.* è costituita da quasi 500 composti chimici con attività biologica; tra questi, più di 60 sono fitocannabinoidi, ossia cannabinoidi di origine vegetale. I fitocannabinoidi generalmente più rappresentati nella *Cannabis* sono: il tetraidrocannabinolo (THC), il principale costituente psicoattivo responsabile degli effetti sul Sistema Nervoso Centrale e la cui percentuale presente nella pianta ne definisce la potenza; il cannabidiolo; il cannabinolo; il cannabigerolo; il cannabicromene.

Tali principi – la cui percentuale varia notevolmente a seconda della parte della pianta, del tipo di *Cannabis* considerata e delle condizioni di coltivazione – sono principalmente presenti nella resina che trasuda dalle infiorescenze e, in quantità inferiore, nelle foglie. Una percentuale trascurabile è altresì presente nel fusto e nei semi.

Gli effetti dei suddetti principi nell'uomo comprendono la compromissione della memoria a breve termine, deficit cognitivi, aumento della consapevolezza del corpo, della coordinazione,

1) Il sistema di Cronquist per la classificazione delle Angiosperme (o *Magnoliophyta*) include la *Cannabis sativa L.* nella famiglia delle Cannabacee (*Cannabaceae* o *Cannabinaceae*), appartenente all'ordine delle Urticali, rientrante nella sottoclasse *Hamamelidae*, facente parte della classe Magnoliopsida; cfr. SERI C., *Cannabis e derivati: scheda tecnica*, in *Cannabis e danni alla salute*, a cura di SERPELLONI G. - DIANA M. - GOMMA M. - RIMONDO C., 20 gennaio 2011, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento politiche antidroga, p. 87 s.

2) La *Cannabis sativa* può raggiungere un'altezza fino a 4 metri, ha una forma slanciata con cime ampie, foglie di colore verde chiaro, produzione di resina non particolarmente abbondante e il periodo di fioritura varia tra le 9 e le 12 settimane; la *Cannabis indica* non supera gli 1,5-2 metri di altezza, ha una forma tarchiata, con cime a grappoli, foglie di colore verde scuro, produzione di resina generosa e il periodo di fioritura è compreso tra le 6 e le 9 settimane; infine la *Cannabis ruderalis* arriva a malapena al metro di altezza; il periodo di fioritura è molto breve, nell'ordine delle 4 settimane, e non dipende dal periodo di esposizione al sole. Tale ultima varietà si caratterizza per una scarsa concentrazione di THC, a favore di un più elevato contenuto di cannabidiolo; cfr. SERI C., *Cannabis e derivati: scheda tecnica*, cit.

del sonno, tachicardia riflessa, ipotermia e alterazioni dell'umore con euforia e disforia che dipendono dalla prima esperienza con la sostanza, dallo stato umorale nel momento del primo utilizzo, dal dosaggio e dalla via di somministrazione. Oltre a questi effetti acuti, i fitocannabinoidi, e segnatamente il THC, sono responsabili delle proprietà additive che portano a dipendenza in seguito a uso cronico ⁽³⁾.

Proprio in ragione delle potenzialità negative dell'utilizzo della *Cannabis*, quest'ultima è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore nazionale, comunitario e internazionale, attraverso l'adozione di una congerie di provvedimenti mirati a vigilare sulla coltivazione della pianta e sul consumo delle sostanze psicotrope da essa ricavabili, stigmatizzando una pluralità di condotte correlate alla produzione e commercializzazione dei relativi prodotti.

2. - La pianta di canapa e le sue caratteristiche. I prodotti illeciti ricavabili dalla *Cannabis* rientrano in tre categorie principali: la marijuana, sostanza ottenuta dalle infiorescenze femminili essiccate della pianta di *Cannabis*, quelle che contengono la percentuale maggiore di δ^9 -THC.

La marijuana contiene una percentuale di δ^9 -THC varia tra il 2 per cento e il 12 per cento con un contenuto medio più comune pari al 5 per cento. Viene solitamente fumata da sola o miscelandola con del tabacco in un sigaro, ma può essere altresì ingerita per via orale, aggiungendola come ingrediente in preparati alimentari, o bevuta in infusi o tisane.

L'hashish è il prodotto ottenuto dalla lavorazione della resina di *Cannabis*; la percentuale di δ^9 -THC oscilla tra il 4 per cento e il 21 per cento. Analogamente alla marijuana, l'hashish può essere fumato, sminuzzandolo e miscelandolo con del tabacco, in un sigaro, oppure ingerito direttamente per via orale.

Infine la *Cannabis* liquida o olio di *Cannabis* è un estratto liquido concentrato sia di materiale erboso che di resina di *Cannabis*, contenente una percentuale di ingrediente psicoattivo, il THC, anche superiore al 60 per cento ⁽⁴⁾.

Nondimeno, la canapa è lecitamente impiegabile in diversi settori; in particolare, accanto alla tradizionale destinazione come fibra tessile, si rileva l'utilizzo crescente della pianta in argomento nel settore alimentare e in quello cosmetico.

In proposito è opportuno evidenziare peraltro che la gran parte dei prodotti commestibili, quali alimenti e bevande contenenti, fra gli altri ingredienti, foglie e/o semi di *Cannabis*, sono privi di principio attivo; in ogni caso, se si ingerisce un prodotto alimentare ricavato dalla canapa, occorrono almeno 5 mg di THC per ottenere un effetto farmacologico ⁽⁵⁾.

Analogamente, per quanto concerne l'utilizzo di prodotti cosmetici contenenti olio di canapa – olio ottenuto dalla spremitura dei semi di canapa, dotato di proprietà eudermiche, da non confondere con l'olio di hashish, sopra ricordato, ricavato dalla resina estratta dalle sommità fiorite della pianta, cariche di una elevata percentuale di THC – pur non essendo disponibili

3) GERRA G. - AMIR Z. - GERRA M.L. - CICCOCIOPPO R. - CIPPITELLI A. - SERPELLONI G. - SOMAINI L, *Farmacologia e tossicologia dei derivati della cannabis e degli agonisti degli endocannabinoidi*, in *Cannabis e danni alla salute*, cit., 349 s.

4) SERI C., *Cannabis e derivati: scheda tecnica*, cit.

5) RIMONDO C. - GAIONI A. - GOTTARDO R. - PASCALI J., *La canapa nell'industria alimentare e cosmetica*, *Cannabis e danni alla salute*, cit., p. 431 s.

dati di farmacocinetica relativi all'assorbimento di THC per via transdermica, si ritiene che la minima presenza di principio attivo nell'olio di canapa renda tali prodotti cosmetici privi di una significativa attività psicotropa ⁽⁶⁾.

Ancora: negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fornito una serie di informazioni sui possibili usi medici di alcuni componenti della Cannabis, con particolare riferimento al THC e al cannabidiolo (CBD).

Alcune indicazioni terapeutiche dei predetti principi attivi, quali ad esempio i disturbi associati alla chemioterapia (nausea e vomito), la stimolazione dell'appetito in pazienti con anoressia AIDS-correlata e la spasticità legata alla sclerosi multipla, sono già state esplorate e accettate in alcuni paesi del mondo, mentre altre sono in corso di sperimentazione clinica (fra le altre: l'azione analgesica; la neuro protezione in pazienti affetti da malattie neurovegetative quali il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson; il trattamento del glaucoma etc.) ⁽⁷⁾.

Di grande attualità è, poi, il tema dell'impiego della canapa della bioedilizia. L'utilizzo di biomattoni – realizzati da alcune aziende edili con truciolo di canapa, calce e acqua – sia per la edificazione di costruzioni *ex novo*, sia per la riqualificazione di strutture preesistenti, consente invero di ridurre i consumi energetici, grazie al mantenimento costante di temperature e umidità all'interno degli immobili, e di assorbire (anziché rilasciare) anidride carbonica presente nell'atmosfera. Il biocomposto è, inoltre, riciclabile e biodegradabile ⁽⁸⁾.

Infine, la *Cannabis sativa L.* sembra rientrare nel novero delle piante che possono essere usate nel fitorisanamento, tecnologia totalmente naturale che permette di ripristinare terreni inquinati piantumandoli con piante che si nutrono di metalli pesanti o composti organici, estraendoli dal suolo ⁽⁹⁾.

3. - Coltivazione della canapa: quadro normativo di riferimento e sua evoluzione. Come è noto, nell'ordinamento italiano le leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza sono compendiate nel Testo Unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che dedica alla coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti il titolo III (art. 26 ss.).

È opportuno premettere che il Testo in questione è stato oggetto di plurimi interventi normativi, culminati nella recente riforma che ha ripristinato la distinzione fra (i due quadri

6) Tuttavia, considerando l'estrema varietà di contenuto di THC nelle piante di canapa, proprio in ragione delle differenti condizioni di coltivazione, la presenza eventuale di THC nei semi (e quindi nell'olio) o nei prodotti alimentari da essa ricavati, dovrebbe essere definita caso per caso mediante determinazione del THC con opportune tecniche analitiche: cfr. RIMONDO C. - GAIONI A. - GOTTARDO R. - PASCALI J., *La canapa nell'industria alimentare e cosmetica*, cit.

7) In Italia, il THC è disponibile come preparazione per uso orale o spray (Sativex, Bedrocan, Cannador), mentre i cannabinoidi non sono attualmente presenti sul mercato italiano. BOSCO O. - CRUCIANI M. - SERI C. - SEPELLONI G., *L'impiego medico dei cannabinoidi esogeni*, Cannabis e danni alla salute, p. 335 s.

8) *Bioedilizia, le case del futuro? Di canapa. Mattoni che respirano e assorbono CO₂*, articolo a cura di Mario Catania pubblicato su *tv.ilfattoquotidiano.it* il 28 settembre 2014; *Bioedilizia: cresce l'uso della canapa*, articolo a cura di Giovanni Fez pubblicato su *ilcambiamento.it* il 3 febbraio 2014.

9) PATRONE V., *Tecniche sostenibili per la bonifica dei terreni inquinati*, in *architetturaecosostenibile.it*, 20 maggio 2014; *Terra dei fuochi, quelle piante che ripuliscono dai veleni*, articolo a cura di Amalia De Simone pubblicato su *corriere.it* in data 11 febbraio 2014

sanzionatori rispettivamente previsti per le) droghe «pesanti» e «leggere»⁽¹⁰⁾. Tra queste ultime figura la *Cannabis*, attualmente compresa nella tabella II di cui all'art. 14, d.p.r. n. 309/1990 e, come tale, inclusa ex art. 26 fra le piante la cui coltivazione nel territorio dello Stato è vietata in assenza di autorizzazione del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute).

La coltivazione, senza autorizzazione, delle piante indicate nel citato art. 26 è assoggettata alle sanzioni penali e amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse (cfr. art. 28, comma 1, d.p.r. n. 309/1990), mentre l'inosservanza delle prescrizioni e garanzie cui l'autorizzazione è subordinata integra la contravvenzione di cui al comma 2 dell'art. 28 del Testo Unico.

Orbene, con la recente l. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno

10) In via di estrema sintesi: il T.U. delle leggi in materia di stupefacenti approvato con d.p.r. n. 309/1990 è stato profondamente inciso dal d.l. 20 dicembre 2005, convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2006, n. 49, nota come legge Fini-Giovanardi. Segnatamente, l'art. 4 *bis* del d.l. n. 272/2005 ha modificato l'art. 73 d.p.r. n. 309/1990, equiparando il trattamento sanzionatorio delle droghe «leggere» a quello delle droghe «pesanti». L'art. 4 *vicies ter*, d.l. n. 272/2005, a sua volta, ha modificato o aggiunto molte previsioni all'interno del Testo Unico, intervenendo, fra l'altro, sugli artt. 13 e 14, concernenti la predisposizione di apposite tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, in luogo delle sei tabelle richiamate dalla previgente normativa e approvate con d.m. del Ministero della sanità di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono state previste due sole tabelle allegate al T.U. (una per tutte quante le sostanze stupefacenti e una per le sostanze medicinali), delegando il Ministro della salute a provvedere con decreto al loro periodico completamento e aggiornamento.

Con sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 dep. il 25 febbraio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, degli artt. 4 *bis* e 4 *vicies ter* del d.l. n. 272/2005, con conseguente reviviscenza della originaria distinzione fra i due quadri sanzionatori per le droghe «pesanti» e «leggere».

La pronuncia ha altresì travolto gli artt. 13 e 14 del T.U. così come modificati dall'art. 4 *vicies ter* del d.l. n. 272/2005, conv. con modificazioni dalla legge n. 49/2006, con ulteriore caducazione consequenziale delle tabelle allegate a tali disposizioni e dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento delle medesime.

Con il d.l. 20 marzo 2014, n. 36 convertito nella l. 16 marzo 2014, n. 79 il Governo è intervenuto a colmare il vuoto normativo creatosi dopo la pubblicazione della sent. n. 32/2014 della Corte costituzionale; il decreto legge non è intervenuto sulla disposizione sanzionatoria di cui all'art. 73 del T.U. stupefacenti, lasciando inalterata la (reintrodotta) distinzione fra i due quadri sanzionatori per le droghe «pesanti» e «leggere», mentre ha in larga misura ripristinato le modifiche al Testo Unico introdotte dalla disposizione di cui all'art. 4 *vicies ter* della legge Fini-Giovanardi, con la sola rilevante eccezione concernente il numero e la composizione delle tabelle che elencano le sostanze stupefacenti e medicinali cui si riferisce il T.U.

Il nuovo testo degli artt. 13 e 14 T.U. così come modificati dal d.l. n. 36/2014 prevede cinque tabelle e ovvero: una tabella I, relativa alle c.d. droghe pesanti; una tabella II, relativa alle c.d. droghe leggere; una tabella III e una tabella IV, relative alle sostanze medicinali equiparate ai fini sanzionatori rispettivamente alle «droghe pesanti» e a quelle «leggere»; infine, una tabella c.d. dei medicinali, non richiamata dall'art. 73. Le prime quattro tabelle trovano piena corrispondenza con le previsioni di cui all'art. 73, nel testo previgente alla legge Fini-Giovanardi ripristinato dalla sentenza n. 32/2014: le condotte aventi ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle I e III sono infatti sanzionate con la reclusione da otto a vent'anni ai sensi del primo comma, mentre quelle aventi ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle II e IV soggiacciono al più favorevole quadro edittale della reclusione da due a sei anni ai sensi del quarto comma.

onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale», il legislatore è intervenuto, fra l'altro, sulla disposizione di cui all'art. 26 del Testo Unico, *elidendo espressamente il divieto di coltivazione della canapa finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea* ⁽¹¹⁾.

La normativa europea, invero, già da tempo annovera la «canapa greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata» fra i prodotti agricoli assoggettati alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [lett. a), allegato I del TFUE].

Il medesimo allegato I del Trattato, alla lett. b) elenca i prodotti alimentari, rinviando all'art. 2 del regolamento CE n. 178/2002; quest'ultimo, nel definire «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani, esclude, fra l'altro, le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

La citata Convenzione Unica, adottata a New York il 30 marzo 1961 e ratificata dall'Italia con l. 5 giugno 1974, n. 412, ha ad oggetto l'adozione di misure «coordinate e universali» contro l'abuso degli stupefacenti. In tale ottica, la Convenzione individua, mediante rinvio ad apposita tabella, le sostanze da sottoporre a controllo – tra cui, per quanto di interesse in questa sede, è ricompresa la *Cannabis* – prescrivendo le relative modalità.

Tuttavia, a norma dell'art. 28, comma 2, la Convenzione «non verrà applicata alla coltivazione della pianta di *Cannabis* fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura».

La Comunità europea aveva, peraltro, già inserito la canapa nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamenti CE n. 1672/2000 e n. 1673/2000). In attuazione di tale politica di sostegno comunitario, il Ministero delle politiche agricole e forestali aveva emanato in data 8 maggio 2002 apposita circolare (n. 1/2002) in cui, fra l'altro, l'accesso alle misure comunitarie risulta limitato alle varietà di canapa aventi tenore di THC non superiore allo 0,2 per cento.

Alla luce di quanto sopra esposto appare dunque evidente che la coltivazione di canapa, con il limite sopra indicato e per gli scopi innanzi illustrati, costituisce attività del tutto lecita alla stregua della disciplina nazionale e sovranazionale vigente. La cattiva fama legata agli effetti legati all'uso e all'abuso dei prodotti derivati dai principi attivi psicotropi componenti della pianta e alle iniziative giustamente intraprese a livello politico e legislativo al fine di arginare il fenomeno della tossicodipendenza hanno contribuito ad oscurare le grandi potenzialità

11) Si trascrive per maggiore chiarezza il testo vigente dell'art. 26 del d.p.r. n. 309/1990:

«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

2: Il Ministero della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali e didattici».

positive di cui la pianta stessa è dotata e che finalmente sembrano oggetto di rinnovata attenzione, complice anche la necessità di elaborare nuove strategie di salvaguardia dell'ambiente, seriamente compromesso da comportamenti umani improntati a negligenza e sciatteria, quando non addirittura da gravi condotte illecite, a tutti ormai tristemente note. È, infatti, attualmente al vaglio della competente Commissione parlamentare (XIII Commissione agricoltura) una proposta di legge avente a oggetto la disciplina normativa unitaria ed organica in materia di canapicoltura; il progetto si prefigge lo scopo di rilanciare questo settore, attraverso il definitivo superamento dell'incertezza giuridico-amministrativa che, a tutt'oggi, costituisce un ostacolo per la libera iniziativa di molti soggetti e un freno alla crescita economica italiana ⁽¹²⁾.

Diana Russo

12) *Una legge per spingere la canapicoltura italiana*, intervista all'onorevole Zanin, *Canapa industriale*, anno 1, numero 3, novembre-dicembre 2014, p. 3. Per ulteriori approfondimenti v. *Il punto sulla normativa comunitaria internazionale e nazionale vigente: in attesa della nuova legge quadro per il ripristino della filiera agroindustriale della canapa*, in *toscanapa.com*, 7 agosto 2014.